

DELIBERA N. 479/10/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RETE 7 S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “ÈTV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 30 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 16 settembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 30;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 5;

VISTO l’atto di contestazione in data 12 maggio 2010 n. 08/10/DICAM/UDIS – PROC 08/EL della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 19 maggio 2010, con il quale è stata contestata alla società Rete7 S.p.a., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale E’TV la violazione dell’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver risposto alla richiesta di informazioni, contenuta nella nota dell’Autorità del 18 febbraio 2010 (prot. n. 10407), relative ai diritti audiovisivi sportivi acquisiti, agli eventuali accrediti per l’accesso agli impianti sportivi per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ottenuti, ai marchi con cui vengono trasmessi i programmi “*Serie B*” e “*Solo Calcio*” anche con riferimento ai bacini territoriali serviti e alla programmazione trasmessa sul canale 891 di SKY;

SENTITA in audizione, in data 30 giugno 2010, la Società Rete 7 S.p.a., la quale, nel riconoscere di non aver ottemperato alla citata nota dell’Autorità, si impegna a fornire tale risposta, allegando idonea documentazione;

VISTE le memorie pervenute all’Autorità il 15 luglio 2010 (prot. n.44864 del 21 luglio 2010) e i relativi allegati, pervenuti in data 23 luglio 2010 (prot. n. 45990);

RITENUTO che l’invio della risposta in sede endoprocedimentale non comporta il venir meno dell’illecito, ma costituisce, piuttosto, un elemento per la valutazione

dell'ammontare della sanzione, in quanto attestante l'atteggiamento collaborativo della società;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità;

RILEVATO che la Società Rete 7 s.p.a. non ha ottemperato entro i termini alle richieste dell'Autorità;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici 516,00 a euro centotremiladuecentonovantuno/00 ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro cinquecentosedici 516,00, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Rete 7 S.p.a. deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione della necessità per l'Autorità di poter fare affidamento sull'adempimento da parte degli operatori alle proprie richieste documentali;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società ha fornito le informazioni richieste nelle memorie integrative sebbene a termini già da tempo scaduti;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) per la violazione rilevata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rete7 s.p.a., con sede legale in Bologna, via Stalingrado 97/2, esercente

l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale E'TV, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 479/10/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 479/10/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola